



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"
Piazza Lauro De Bosis 15, 00135 Roma - +39.0636733.501/599 - www.uniroma4.it

Emanazione del Regolamento per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato

IL RETTORE

VISTA la Legge 210 del 3 luglio 1998;
VISTA la Legge 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO il vigente Statuto d'Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2011;
VISTA la deliberazione n. 22 assunta dal Senato accademico nella seduta del 16 maggio 2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 maggio 2012;

DECRETA

1. E' emanato il Regolamento per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato, allegato quale parte integrante del presente Decreto.
2. Il presente Decreto entra in vigore con effetto immediato.

Roma, 04 giugno 2012

Prof. Paolo Parisi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**Regolamento per il trasferimento
dei ricercatori a tempo indeterminato
ai sensi dell'art. 3 della Legge 210/1998
come confermato dall'art. 29, comma 10, della Legge 240/2010**

Art. 1

Attivazione delle procedure di trasferimento per i ricercatori a tempo indeterminato

1. Ciascun Dipartimento, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, propone al Senato accademico l'attivazione di procedure di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato.
2. La delibera del Dipartimento indica il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i posti da coprire. In considerazione delle articolazioni disciplinari interne dei settori e delle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento, la delibera può anche prevedere la tipologia dell'impegno e il profilo professionale richiesti.
3. La delibera del Dipartimento può specificare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, che non deve comunque essere inferiore a dodici.
4. Il relativo bando, indetto con decreto rettorale una volta che la programmazione del reclutamento sia stata approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, viene pubblicato sul sito di ateneo, con relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, e pubblicizzato sui siti del Ministero dell'Università e dell'Unione Europea.

Art. 2

Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda i ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici nella sede universitaria di provenienza previsto dalla normativa vigente.
2. Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso all'albo dell'ateneo.
3. Alle domande devono essere allegati:
 - a) il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
 - b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 3

Valutazione dei candidati e deliberazioni conseguenti

1. Ai fini della valutazione dei candidati, il Dipartimento affida a una Commissione, composta da tre docenti del relativo settore concorsuale o di settori affini, il compito di predisporre una relazione istruttoria da sottoporre al Consiglio di Dipartimento per approvazione.
2. La Commissione prende in considerazione, per ciascun candidato:
 - a) il curriculum scientifico e professionale;
 - b) i titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione.

3. Nel valutare le pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:
 - a) originalità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica;
 - b) congruenza dell'attività del candidato con il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
 - c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.
4. Nella valutazione complessiva, la Commissione tiene conto del grado di rispondenza di ciascun candidato alla tipologia dell'impegno e al profilo professionale richiesti dal bando, anche in riferimento alle esigenze didattiche.
5. La relazione della Commissione è sottoposta al Consiglio di Dipartimento, che approva il trasferimento, con delibera motivata, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Il Dipartimento può anche, con delibera motivata, decidere di non procedere al trasferimento. In tal caso, il Dipartimento non potrà avanzare nuove proposte di reclutamento per lo stesso settore prima della successiva programmazione triennale.
7. Le procedure di trasferimento devono concludersi, di norma, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 4

Provvedimento di trasferimento

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore.
2. Il decreto del Rettore, ovvero la deliberazione del Dipartimento di non procedere al trasferimento, sono notificati a tutti i candidati entro 20 giorni dalla rispettiva adozione.

Art. 5

Norme finali e transitorie

1. Nelle more dell'attuazione delle modifiche statutarie e dell'organizzazione dipartimentale dell'ateneo, e comunque non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione del nuovo statuto, le competenze attribuite dal presente regolamento al Dipartimento sono assunte provvisoriamente dal Senato, che delibera sulla base delle proposte acquisite dalla Facoltà e della programmazione approvata.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le previsioni di legge in materia.